

terrogazione dell'onorevole Ottavi è così concepita:

« Il sottoscritto interroga l'onorevole ministro dell'istruzione pubblica per conoscere se e come egli intenda provvedere agli inconvenienti cagionati dall'applicazione della legge 25 febbraio 1892 a danno di molti professori dell'insegnamento classico secondario. »

La questione alla quale l'onorevole Ottavi accenna, è una questione abbastanza grave e che mi pone in una condizione assai delicata.

Ad ogni modo, mi studierò di essere quanto più è possibile chiaro nel rispondere, perchè desidero di non essere frainteso.

Certamente fu nell'animo del mio predecessore col presentare la legge che ebbe poi la data del 25 febbraio 1892, e nelle intenzioni del Parlamento che l'approvò, di recare giovamento a tutti gli insegnanti delle scuole secondarie classiche; e nel fatto il giovamento l'ebbero molti, sebbene di non molto; e ad esso corrispose poi un danno di parecchi.

Così, poichè si riduceva l'organico, e si limitavano i posti di professori titolari di prima classe; alcuni i quali si trovavano ad essere, alla promulgazione della legge, titolari di prima classe, furono retrocessi alla seconda col beneficio minimo di 40 a 60 lire all'anno.

Peggio poi fu per i titolari di francese e di scienze i quali avevano 2160 lire di stipendio; essi si trovarono retrocessi al posto di incaricati, ad uno stipendio di 1400 lire; il che vuol dire che perdettero, oltre che la loro titolarità, anche 700 lire all'anno di stipendio. È da avvertire, bensì, che di tutto ciò si dava conto nella relazione ministeriale preposta al disegno di legge: e la Camera seppe che questi parziali danni sarebbero avvenuti per l'applicazione della legge stessa.

A questi danni se ne aggiunse un altro, cioè l'interpretazione che la Corte dei conti volle dare all'articolo 7 della legge stessa. Quest'articolo dice: « Per la piena applicazione della presente legge, gli insegnanti avranno lo stipendio di cui nella tabella A; indipendentemente dagli aumenti sessennali già conseguiti. »

Ora io sostenni che l'applicazione della legge non doveva ritenersi compiuta, fino a

che tutti i retrocessi non avessero riacquisito il posto che avevano antecedentemente, e che quindi il sessennio dovesse esser loro mantenuto; ma la Corte dei conti di questa interpretazione non volle saperne; essa disse che l'applicazione della legge si era compiuta al 1° luglio 1892, quando i posti del nuovo ruolo erano stati tutti occupati.

In questa condizione di cose, che cosa posso io rispondere all'onorevole Ottavi? Che cercherò di rimediare per quanto è da me; e credo di poterlo fare con poche variazioni ai capitoli del bilancio, per modo che i retrocessi possano ritrovare la loro classe, con piccole modificazioni di organico, valendomi del fondo che oggi è a disposizione del Ministero per compensare ai professori le ore che essi fanno d'insegnamento al di là di quelle che sono stabilite dalla legge.

Ripeto la legge è quella che è, forse non è ottima; ma adesso il presentarne un'altra soltanto per questo, non converrebbe; bisognerà forse rivedere tutta la questione in occasione della riforma sull'istruzione secondaria.

Per quanto dipende da me, ripeto, farò il possibile perchè il danno si restringa alle minori proporzioni possibili.

Presidente. L'onorevole Ottavi ha facoltà di parlare.

Ottavi. Io sono lietissimo e grato all'onorevole ministro ch'egli abbia riconosciuto la gravità della questione che ho recato innanzi alla Camera con la mia interrogazione.

A me non rimarrebbe che di dichiararmi soddisfatto, se non credessi utile di richiamare l'attenzione della Camera sopra altri fatti analoghi a quelli accennati dall'onorevole ministro della pubblica istruzione, e che sono conseguenza dell'applicazione della legge 25 febbraio 1892.

E questo tanto più credo di dover fare, inquantochè la Camera, nella passata Legislatura, s'impegnò di studiare nuovamente il problema dell'istruzione classica secondaria, col voto preso solennemente nella seduta del 26 novembre 1891, il quale dice:

« La Camera invita il Governo a presentare un disegno di legge pel riordinamento generale dell'istruzione secondaria. »

I fatti a cui voglio alludere sono molto numerosi; ma io ne citerò solamente qualcuno.

Dei 253 professori di prima classe, i quali